



Agenzia delle dogane e dei monopoli

IL VICEDIRETTORE

Caratteristiche tecniche per la raccolta del gioco del Lotto in tutte le sue modalità con partecipazione a distanza

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente l'ordinamento del gioco del Lotto, e le successive modifiche introdotte con la legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del Lotto affidato in concessione;

Visto l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.A. per la gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato di cui al decreto del Ministro delle Finanze 17 marzo 1993 e successive modifiche ed integrazioni ed al Decreto Direttoriale 15 novembre 2000;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare, l'art. 25, comma 2, recante disposizioni sull'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383 ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premio;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del predetto art. 12 della legge n. 383 del 2001 nonché il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto direttoriale del 4 dicembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata autorizzata la raccolta delle giocate al Lotto per più concorsi consecutivi;

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale il "10eLOTTO" è stato individuato come modalità di gioco del Lotto;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009 n. 88 – legge comunitaria per il 2008 – e in particolare l'art. 24, comma 14, con la quale sono dettate, tra l'altro, disposizioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici;

Visto il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111 ed in particolare l'art. 24, comma 39, con il quale si dispone che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stabilisca con propri provvedimenti le innovazioni da apportare al gioco del lotto;

Visto il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di giochi pubblici ed in particolare l'art. 2 comma 3, che prevede che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con propri provvedimenti possa emanare disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto direttoriale del 12 ottobre 2011, di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 comma 3 del citato decreto legge 138/2011, che ha stabilito che in attesa di una più ampia revisione della relativa regolamentazione, sia disciplinata la modalità di raccolta a distanza del gioco del Lotto in tutte le sue modalità nelle ore di chiusura delle rivendite di tabacchi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135 in particolare l'articolo 23 *quater* che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, ora Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 novembre 2012 con il quale sono state trasferite all'ente incorporante le funzioni nonché le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la determinazione direttoriale n. 31223 del 1° dicembre 2012 con la quale il Dott. Luigi MAGISTRO, vicedirettore area monopoli, è stato delegato ad adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi in precedenza definiti a firma del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'ambito delle attività riconducibili alle missioni istituzionali dell'Amministrazione stessa;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed in particolare l'art. 1 comma 361 che prevede che la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi nella Gazzetta Ufficiale;

Visto il decreto legge 13 settembre 2012 n. 158 convertito con legge 8 novembre 2012 n. 189 recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute;

Considerato che occorre provvedere alla definizione delle condizioni generali e delle regole tecniche, anche di infrastruttura, della raccolta a distanza del gioco del Lotto in tutte le sue modalità;

Considerato che sono stati assolti gli obblighi comunitari con notifica n. 2012/0566/I dell'8 ottobre 2012, ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi dell'informazione, alla quale ha fatto seguito il periodo di sospensiva obbligatorio previsto dalle procedure comunitarie e che il presente decreto non è stato oggetto di rilievi;

Atteso che con successivo atto integrativo alla concessione per la gestione del servizio del gioco del Lotto verranno stabilite le modalità relative alla gestione e raccolta a distanza del gioco del Lotto in tutte le sue modalità;

DECRETA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1 Il presente decreto disciplina le caratteristiche tecniche ed organizzative per l'esercizio del Gioco del Lotto in tutte le sue modalità con partecipazione a distanza.

2 Ai fini del presente decreto si intende per:

- a. **AAMS**: l'Agenzia delle dogane e dei monopoli – area monopoli, già Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- b. **anagrafica del giocatore**: l'insieme delle informazioni che identificano il **giocatore** come previsto dallo schema di **contratto di conto di gioco**;
- c. **codice di identificazione**: il codice che identifica univocamente un **conto di gioco**;

- d. **codice personale**: il codice riservato del titolare del **conto di gioco** che, unitamente al **codice di identificazione**, consente l'identificazione del **giocatore**;
- e. **codice univoco**: il codice, assegnato all'atto della convalida della **giocata** dal sistema del **Concessionario**, che identifica univocamente la **giocata**;
- f. **collaudo del sistema del punto vendita a distanza**: la verifica effettuata da parte del **Concessionario**, avente ad oggetto il corretto funzionamento del **sistema del punto vendita a distanza** e delle relative connessioni con il **sistema di elaborazione del concessionario** e con il **sistema del giocatore**;
- g. **Concessionario**: il soggetto titolare della concessione per la gestione del servizio del **gioco del Lotto** in tutte le sue modalità;
- h. **conto di gioco**: il conto intestato al **giocatore** sul quale sono registrate le operazioni derivanti dall'esecuzione del **contratto di conto di gioco**;
- i. **contratto di conto di gioco**: il contratto, tra il **giocatore** ed il **punto vendita a distanza**, conforme alle condizioni di cui al comma 19 dell'art. 24 della legge 7 luglio 2009 n. 88;
- j. **convalida**: l'avvenuta registrazione sul **sistema di elaborazione del concessionario** della richiesta di **giocata** effettuata dal titolare di un **contratto di conto di gioco**;
- k. **credito di gioco**: il saldo esistente sul **conto di gioco**;
- l. **dati identificativi della giocata**: l'insieme delle informazioni che identificano la **giocata**, costituite almeno da: **codice univoco**, data e ora della **giocata**, numero del concorso/estrazione ed importo della **giocata** e la/le combinazioni di gioco prescelte;
- m. **giocata**: ciascuna **giocata** del **Lotto on line** in tutte le sue modalità, richiesta dal **giocatore**, registrata e convalidata dal **sistema di elaborazione del Concessionario** attraverso l'attribuzione di un **codice univoco**;
- n. **giocatore** il soggetto titolare di un **contratto di conto di gioco** che partecipa al **Lotto on line**;

o. **gioco del Lotto**: il gioco numerico a quota fissa di cui alla Legge 2 agosto 1982, n.° 528 e successive modifiche ed integrazioni;

p. **importo della giocata**: somma corrisposta dal **giocatore** per l'acquisto di ciascuna **giocata**;

q. **interfaccia di gioco**: la rappresentazione grafica della partecipazione al gioco del **Lotto on line**, comprensiva della grafica, della meccanica attraverso la quale il gioco viene rappresentato e dei comandi di interazione, trasmessa dal **sistema di elaborazione del Concessionario** per il tramite del **punto vendita a distanza al sistema del giocatore**;

r. **10eLotto**: modalità del **gioco del Lotto** di cui al D.D. 13 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni;

s. **Lotto on line**: il **gioco del Lotto** in tutte le sue modalità la cui raccolta avviene con modalità a distanza;

t. **punto vendita a distanza**: il soggetto titolare di concessione per l'esercizio e la **raccolta a distanza** di uno o più giochi pubblici, di cui all'articolo 24, comma 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88, autorizzato da **AAMS**, a seguito di apposita istanza, alla **raccolta a distanza del Lotto** e che abbia sottoscritto con il **Concessionario** apposito contratto per la **raccolta a distanza del gioco del Lotto**;

u. **raccolta a distanza**, indica la raccolta effettuata, alternativamente o congiuntamente, attraverso Internet, la televisione digitale, terrestre e satellitare, la telefonia fissa e mobile, nonché tramite qualunque altro mezzo assimilabile per modalità e caratteristiche, con esclusione della raccolta in luoghi pubblici con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica;

v. **richiesta di acquisto della giocata**: l'azione non revocabile che il **giocatore** compie attraverso il comando di interazione dell'**interfaccia di gioco** per effettuare una **giocata**;

w. **schedina di pre-gioco** : rappresentazione grafica di una scheda che consente la compilazione di tutti i dati per effettuare una **giocata**.

- x. **sistema di elaborazione del Concessionario**: la piattaforma tecnologica ed informatica multicanale del **Concessionario**, costituita da apparecchiature hardware ed applicazioni software, per la produzione e la gestione centralizzata del **Lotto on line**. Il sistema del **Concessionario** assume le funzioni di sistema di registrazione, controllo e convalida delle giocate;
- y. **sistema del punto vendita a distanza**: l'insieme delle apparecchiature tecnologiche hardware e delle applicazioni software, di cui è dotato il **punto vendita a distanza** per la raccolta del **Lotto on line**;
- z. **sistema del giocatore**: la dotazione tecnologica utilizzata dal **giocatore** per la connessione telematica con il **Concessionario** e con il **punto vendita a distanza**, ai fini della partecipazione al **Lotto on line**;
- aa. **sistema di conti di gioco**: il sistema, utilizzato dal **punto vendita a distanza** di gestione dei **conti di gioco**.

Articolo 2

Gestione ed esercizio della raccolta

1. La gestione della **raccolta a distanza** del **Lotto on line** in tutte le sue modalità è effettuata dal **Concessionario** della gestione del servizio del **gioco del Lotto** automatizzato.
2. La raccolta, oltre che al **Concessionario**, tramite un sito internet, mediante il quale vengono fornite al **giocatore** tutte le informazioni e funzionalità necessarie per la fruizione del gioco e la gestione del proprio **conto di gioco**, è, altresì, consentita ai soggetti di cui al comma 13 dell'art.24 della legge n. 88 del 7 luglio 2009, che richiedono di diventare punti vendita ed in esito ad apposita istanza sono a tal fine autorizzati da **AAMS**, come previsto dal successivo articolo 4, e sottoscrivono con il **Concessionario** apposito contratto per la **raccolta a distanza** del **gioco del Lotto**.

CAPO II

DISPOSIZIONI SULLA RACCOLTA DEL GIOCO

Articolo 3

Requisiti di partecipazione al gioco

1. La partecipazione al **Lotto on line** è subordinata alla stipula, anche per via telematica, di un **contratto di conto di gioco** tra il **giocatore** e il **Concessionario** ovvero tra il **giocatore** e il **punto vendita a distanza** e all'esplicito consenso del **giocatore** all'utilizzo del proprio **conto di gioco** per la partecipazione al **Lotto on line**. Tale **conto di gioco** deve essere munito di un proprio **codice di identificazione**.
2. Lo schema di riferimento del contratto di **conto di gioco** deve rispettare le condizioni di cui al comma 19 dell'art. 24 della legge n. 88 del 2009 ed ai connessi provvedimenti di **AAMS**. Ogni **conto di gioco** può essere utilizzato esclusivamente dalle parti contraenti.
3. Il **punto vendita a distanza** è tenuto a trasmettere al **Concessionario** in forma criptata l'**anagrafica** dei **giocatori** abilitati sul proprio sistema, che abbiano richiesto la partecipazione al **Lotto on line**.

Articolo 4

Autorizzazione all'esercizio della raccolta

1. I **punti di vendita a distanza** sono autorizzati da **AAMS**, a seguito di richiesta scritta, inoltrata per il tramite del **Concessionario**, e all'esito positivo di apposita istruttoria, volta a verificare, nei loro confronti, i seguenti requisiti:
 - a) assenza di situazioni debitorie nei confronti di **AAMS**;
 - b) assenza di illeciti o comportamenti irregolari nella gestione dei giochi pubblici affidati in concessione;
 - c) accettazione espressa delle disposizioni che regolano il **Lotto on line** ;
 - d) accettazione espressa delle condizioni contrattuali di cui al contratto-tipo approvato da **AAMS**, di cui al successivo articolo 6.
2. Se l'istruttoria di cui al precedente comma ha esito positivo, il **punto vendita a distanza** è autorizzato da **AAMS** alla raccolta del **Lotto on line** e sottoscrive con il **Concessionario** l'apposito contratto, di cui al comma 1 del successivo art. 6. L'efficacia di tale contratto è condizionata all'esito positivo

del **collaudo del sistema del punto vendita a distanza** e delle relative connessioni con il **sistema di elaborazione del Concessionario** e con il **sistema del giocatore**, alla presenza di apposita commissione di **AAMS**.

3. **AAMS** verifica il mantenimento delle suddette condizioni e procede alla revoca dell'autorizzazione nell'ipotesi in cui venga meno uno degli elementi prescritti.

Articolo 5

Gestione dei sistemi

1. Il **Concessionario** garantisce al **punto di vendita a distanza** le condizioni necessarie al corretto esercizio della raccolta del **Lotto on line**.
2. Il **punto di vendita a distanza** realizza l'integrazione tra il proprio sistema di elaborazione e il **sistema di elaborazione del Concessionario**, secondo le specifiche tecniche contenute nel presente regolamento ovvero integrate su proposta del **Concessionario** stesso e approvate da **AAMS**.

Tale integrazione, da realizzare secondo le suddette specifiche, deve garantire:

- a) la trasmissione dell'**anagrafica del giocatore** al **Concessionario** in forma criptata, in modo da rendere possibile l'accesso in chiaro esclusivamente da parte della Commissione di cui al successivo art. 12. Unitamente a tali dati, sono trasmessi in chiaro il **codice di identificazione del conto di gioco**, ivi compreso il codice della concessione **AAMS** con il quale il **punto vendita a distanza** apre i singoli **conti di gioco** ed il codice che identifica la provincia di residenza del **giocatore**;
- b) l'accesso al gioco da parte di un titolare di **contratto di conto di gioco**, ottenuto tramite l'autenticazione sul **sistema del punto di vendita a distanza** nonché l'autorizzazione del **Concessionario**, accordata previa verifica sul proprio sistema della trasmissione dei dati di cui alla lett. a);

- c) l'autenticazione tra il **sistema di conti di gioco del punto di vendita a distanza** e il **sistema di elaborazione del Concessionario**;
- d) la protezione da accessi non autorizzati e da intercettazione ed alterazione dei dati scambiati tra i suddetti sistemi;
- e) il corretto funzionamento del sistema del **punto vendita a distanza** ivi compresi gli apparati di frontiera per la connessione telematica ai circuiti, dedicati o virtuali, adottati a tal fine dal **punto di vendita a distanza** nonché gli apparati di frontiera per la connessione ai canali utilizzati dai giocatori per la partecipazione a distanza al gioco;
- f) l'efficiente e tempestiva manutenzione del **sistema di conti di gioco del punto di vendita a distanza** e dei relativi apparati;
- g) l'efficiente e tempestiva rimozione di malfunzionamenti, di qualsiasi tipo e natura, che si dovessero verificare.

Articolo 6

Contratto per la raccolta a distanza

1. Per effettuare la **raccolta a distanza**, i **punti di vendita a distanza** sottoscrivono con il **Concessionario** un apposito contratto conforme al contratto-tipo, proposto dal **Concessionario** e approvato da **AAMS**, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:
 - a) durata non superiore al termine di scadenza della concessione della gestione del servizio del **gioco del lotto** automatizzato e della concessione di cui è titolare il **punto vendita a distanza**;
 - b) obbligo del **punto vendita a distanza** di effettuare la **raccolta a distanza**, conformemente alle disposizioni di legge e agli altri provvedimenti in materia di gioco del **Lotto on line** e di esercizio e **raccolta del gioco a distanza**;
 - c) osservanza, nelle operazioni di gestione dei **conti di gioco**, delle disposizioni vigenti in materia di **contratto di conto di gioco**;
 - d) individuazione delle modalità e dei limiti di pagamento delle vincite relativi al **lotto on line**;

- e) obbligo di comunicazione al **Concessionario**, in forma criptata, dell'**anagrafica dei giocatori** abilitati sul proprio sistema, che abbiano richiesto la partecipazione a distanza al **Lotto on line**, con i dati identificativi del **conto di gioco** ivi compreso il codice della concessione **AAMS** con il quale il **punto di vendita a distanza** attiva i singoli **conti di gioco** e i **codici di identificazione** di detti **conti di gioco**;
- f) obbligo di tempestiva comunicazione al **Concessionario**, in forma criptata, di qualsiasi variazione dell'**anagrafica dei giocatori**;
- g) disciplina delle penali irrogate dal **Concessionario** in caso di violazione degli obblighi contrattuali;
- h) sospensione della **raccolta a distanza**, in presenza di ragionevoli motivi, su iniziativa del **Concessionario**, previo necessario e formale assenso di **AAMS**, nonché su richiesta di **AAMS** stessa;
- i) clausola di risoluzione del contratto a favore del **Concessionario** nel caso di comportamenti irregolari o illegali da parte del **punto di vendita a distanza** ovvero in caso di revoca dell'autorizzazione di **AAMS** di cui al precedente articolo 4;
- j) prestazione di una fidejussione a favore del **Concessionario** per la corretta ed integrale esecuzione degli obblighi assunti, a tutela della regolarità e continuità della raccolta di gioco con specifico riferimento al pagamento delle vincite ed al versamento dei proventi del **gioco del lotto**;
- k) impegno del **punto di vendita a distanza** a porre in essere attività di informazione ai consumatori relativamente alle regole di gioco, alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito e per la promozione del gioco responsabile, anche in attuazione di specifiche campagne di comunicazione di **AAMS**;
- l) previsione, a favore del **punto di vendita a distanza**, di un compenso pari all'8 % della raccolta complessiva delle giocate raccolte dallo stesso;
- m) obbligo del **punto di vendita a distanza** di comunicare al **Concessionario** l'indirizzo del sito web/wap utilizzato per la partecipazione al **Lotto on line**, nonché ogni altro canale a distanza eventualmente utilizzato ed eventuali variazioni.

2. Il **Concessionario** è tenuto a comunicare ad **AAMS**, con le modalità da essa definite, i dati relativi ai contratti stipulati ai sensi del presente articolo.

Articolo 7

Obblighi e responsabilità del concessionario

1. Il **Concessionario** è obbligato a garantire:
 - a) la corretta gestione delle **anagrafiche** e dei **conti di gioco** secondo quanto stabilito dal presente decreto;
 - b) La conduzione ed il corretto funzionamento, ai fini della fruizione del gioco: 1) del proprio **sistema di elaborazione**; 2) degli apparati di frontiera per la connessione al sistema del **punto vendita a distanza**; 3) degli apparati di frontiera per la connessione al **sistema del giocatore**;
 - c) l'adeguata informazione nei confronti dei **punti vendita a distanza** e dei giocatori riguardo la gestione delle contestazioni relative all'esito delle giocate, le vincite spettanti ai giocatori ed il loro regolare pagamento;
 - d) la tempestiva richiesta al **punto vendita a distanza**, nei casi di mancato ricevimento, della comunicazione dell'avvenuto accredito sui **conti di gioco** delle vincite spettanti ai giocatori, segnalando ad **AAMS** i casi in cui l'inadempienza permane anche a seguito del sollecito.
2. È fatto divieto al **Concessionario** di utilizzare i dati ovvero qualsivoglia informazione acquisita riguardante i giocatori, per fini diversi da quelli disciplinati nel presente decreto.

Articolo 8

Obblighi e responsabilità del punto vendita a distanza

1. Il **punto vendita a distanza** è responsabile della corretta esecuzione di tutte le attività allo stesso affidate dal **Concessionario**, in virtù del contratto tra di essi stipulato, e in particolare, è obbligato a:

- a) garantire la realizzazione, nonché la conduzione ed il corretto funzionamento del proprio sistema compresi gli apparati di frontiera e dei circuiti, dedicati o virtuali, per la connessione con il **sistema del Concessionario** e gli apparati di frontiera per la connessione ai canali di comunicazione (ivi compresi quelli telematici e telefonici) utilizzati con il **sistema del giocatore**;
 - b) assicurare l'efficiente e tempestiva manutenzione del sistema e delle apparecchiature impegnandosi a correggere tutte le imperfezioni che si rendessero palesi ed a rimuovere i malfunzionamenti, di qualsiasi tipo che si dovessero verificare;
 - c) provvedere al corretto e tempestivo pagamento delle vincite di importo non superiore ad € 10.500,00 al lordo delle ritenute previste per legge mediante accredito sul **conto di gioco del giocatore**;
 - d) trasmettere l'anagrafica al **Concessionario** in forma criptata, in modo da rendere possibile l'accesso in chiaro esclusivamente da parte della Commissione di cui all'articolo 12.
2. Il **punto di vendita a distanza** è responsabile della corretta esecuzione delle attività di raccolta di cui al presente decreto ed è tenuto al pagamento delle penali, nei casi previsti dal contratto stipulato con il **Concessionario**.

CAPO III REGOLE TECNICHE DEL GIOCO

Articolo 9 Regolamentazione

1. Il **Lotto on line** è regolamentato dalle disposizioni normative vigenti ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili, in materia di **gioco del Lotto** in tutte le sue modalità nonché da successivo atto integrativo alla concessione del **gioco del Lotto**.
2. Con uno o più provvedimenti direttoriali **AAMS** stabilisce:
 - a) la data di avvio della raccolta del **Lotto on line**;

b) gli orari di effettiva raccolta, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 del D.D. 12 ottobre 2011;

Articolo 10

Partecipazione al gioco

1. Il **Lotto on line** è sviluppato in modo da essere compatibile con i principali sistemi operativi e browsers in modo da garantire la massima accessibilità possibile da parte del **giocatore**.
2. La partecipazione al gioco avviene attraverso uno o più collegamenti presenti sui canali di **raccolta a distanza** del **punto vendita a distanza**. Sul canale di **raccolta a distanza** sono riportate:
 - le **interfacce di gioco** che consentono la partecipazione al **Lotto on line** in tutte le sue modalità tramite la compilazione della **schedina di pre-gioco** e, successivamente, l'acquisto della **giocata**;
 - un'area di supporto contenente una interfaccia dimostrativa delle modalità di effettuazione della **giocata** (demo);
 - un'area di accesso alle informazioni relative al **gioco del Lotto** in tutte le sue modalità anche con **partecipazione a distanza**;
 - un'area di accesso alle informazioni relative al **conto di gioco**;
 - un'area dedicata alle estrazioni del **gioco del Lotto** in tutte le sue modalità;
 - l'indicazione degli orari di apertura e di chiusura del gioco.
3. Dopo l'identificazione del **giocatore**, come descritta dal successivo art. 11, si seleziona l'**interfaccia di gioco** prescelta e si procede all'acquisto della **giocata** tramite compilazione della **schedina di pre-gioco**.
4. L'**interfaccia di gioco** deve contenere l'accesso almeno alle informazioni di seguito riportate:
 - a) informazioni al **giocatore**, nonché al link per accedere alla regolamentazione del **gioco del lotto** in tutte le sue modalità e alle relative "demo";

- b) compilazione della **schedina di pre-gioco**, in cui sono eseguite tutte le azioni da parte del **giocatore** ai fini dell'acquisto della **giocata** in cui è presente il tasto “Acquista”;
- c) loghi del **gioco del Lotto** in tutte le sue modalità;
- d) **dati identificativi della giocata**, abilitazione/disabilitazione del suono.

L'**interfaccia di gioco** deve quindi contenere quantomeno l'accesso alle sezioni: “Regolamento e vincite”, “Prova” e “Gioca”: accedendo alla sezione “Regolamento e vincite” si devono visualizzare informazioni sulle modalità e sul regolamento di gioco; accedendo alla sezione “Prova” si deve visualizzare una dimostrazione del gioco; accedendo alla sezione “Gioca” si può iniziare a giocare, secondo la procedura descritta nel presente decreto

5. L'**interfaccia di gioco** presenta le seguenti maschere:

- a) la “maschera” presente prima della richiesta di acquisto della **giocata**, che deve contenere:
 - la **schedina di pre-gioco**;
 - il riquadro che consente di confermare l'intenzione di gioco espressa con la compilazione della **schedina di pre-gioco**. Dopo avere confermato l'intenzione di gioco, la **schedina di pre-gioco** viene sostituita da una maschera contenente il riepilogo dei dati scelti per la formulazione dell'intenzione di gioco, comprensivo dell'**importo** complessivo della **giocata**, e un riquadro che consentirà di procedere, in via definitiva, con l'acquisto della **giocata** stessa.
- b) la “maschera” presente dopo la richiesta di acquisto, che deve almeno contenere:
 - il **codice identificativo** di ciascuna **giocata**;
 - la visualizzazione di tutti i dati relativi a ciascuna **giocata** acquistata dal giocatore;
 - un riquadro “stampa” per la stampa del promemoria di gioco;

- un riquadro contenente l'esito della **giocata**, se già noto, e l'importo dell'eventuale vincita ovvero le indicazioni per la verifica dell'esito della **giocata**;

Chiudendo la presente maschera, dopo la richiesta di acquisto, utilizzando l'apposito riquadro, l'interfaccia di gioco presenterà di nuovo la maschera di cui alla precedente lett. a) e sarà possibile effettuare la richiesta di acquisto di una nuova **giocata**.

6. Durante tutte le fasi di gioco devono essere ben visibili:

- a) il logo del **gioco del Lotto** nella modalità prescelta;
- b) il logo "**AAMS**" e il logo "Gioco legale e responsabile" ovvero gli altri loghi richiesti da **AAMS**;
- c) il riquadro per accedere alle aree contenenti i regolamenti di gioco e le informazioni sulla modalità di riscossione delle vincite e l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile;
- d) la visualizzazione del saldo del **conto di gioco**, link per aggiornare il saldo stesso (disabilitato durante il gioco).

Articolo 11

Processo di gioco

1. Il processo di gioco si articola nelle seguenti fasi:

- a) scelta di una modalità del **gioco del lotto** e della relativa **interfaccia di gioco**, identificazione del **giocatore** e accesso all'**interfaccia di gioco**.
Avvenuta l'identificazione sul sistema del **punto vendita a distanza** in base ai dati del **conto di gioco**, il **giocatore** accede all'**interfaccia di gioco** prescelta;
- b) impostazione della **giocata** da acquistare attraverso la compilazione della **schedina di pre-gioco**.

Il **giocatore** imposta, tramite l'**interfaccia di gioco**, la propria **giocata**. Prima della richiesta di acquisto della **giocata** il **giocatore** deve espressamente confermare la propria scelta di gioco;

c) richiesta di acquisto della **giocata**.

La richiesta di acquisto effettuata dal **giocatore** transita dal sistema del **Concessionario** a quello del **punto vendita a distanza** per ottenere da quest'ultimo l'informativa sulla sussistenza delle condizioni atte a consentire l'erogazione della **giocata**. La richiesta di acquisto della **giocata** non è più revocabile dal momento della ricezione da parte del sistema del **Concessionario**. Nel caso in cui il **punto vendita a distanza** accerti l'impossibilità per il **giocatore** di accedere al gioco la comunica al **Concessionario** che, a sua volta, la renderà nota al **giocatore**;

d) autorizzazione della **giocata**.

Il **sistema del punto vendita a distanza** autorizza, nel caso sussistano le condizioni, la richiesta della **giocata**. In particolare, il **sistema del punto vendita a distanza** prima di procedere all'autorizzazione, deve verificare la presenza delle condizioni per la fruizione del gioco e la sussistenza, sul **conto di gioco**, delle somme occorrenti per procedere all'acquisto della **giocata**. Qualora la verifica dia esito positivo, il **sistema del punto vendita a distanza** ne dà comunicazione al **sistema di elaborazione del Concessionario** e l'autorizzazione non potrà essere revocata. Contestualmente, il **punto vendita a distanza** provvede ad addebitare il prezzo della **giocata** sul **conto di gioco** del **giocatore**;

e) convalida della **giocata**.

A seguito dell'autorizzazione della **giocata**, il **sistema di elaborazione del Concessionario** convalida la **giocata** attraverso l'attribuzione del relativo **codice univoco**. Il **codice univoco** è immediatamente registrato sul **sistema del Concessionario**. Dal momento della comunicazione della convalida della **giocata** al **sistema del punto vendita a distanza** si determina l'obbligo per il **punto vendita a distanza** di versare al **concessionario** l'importo della **giocata**;

f) comunicazione dell'esito della **giocata**.

Entro 60 minuti dalla conclusione delle operazioni di verifica delle giocate relative alle estrazioni dei concorsi del **gioco del Lotto** in tutte le sue modalità, **il sistema di elaborazione del Concessionario** comunica al **sistema del punto vendita a distanza**, l'esito della **giocata**, identificata per il tramite del relativo **codice univoco**, e, in caso di vincita, il relativo importo.

g) accredito dell'eventuale vincita:

A seguito del ricevimento della comunicazione dell'esito della **giocata**, il **punto vendita a distanza** provvede ad accreditare immediatamente, e comunque entro 30 minuti dal ricevimento della comunicazione, sul **conto di gioco** del **giocatore** le eventuali vincite di importo non superiore ad euro 10.500,00 al lordo delle ritenute previste per legge, e comunica **al sistema di elaborazione del Concessionario** l'avvenuto pagamento della vincita.

2. I diritti dei giocatori connessi alle giocate effettuate e risultate vincenti maturano a seguito dell'avvenuta registrazione della **giocata** sul **sistema di elaborazione del Concessionario**. La registrazione della giocata sul **sistema di elaborazione del Concessionario** sostituisce a tutti gli effetti la ricevuta di gioco.
3. Il sistema del **punto vendita a distanza** consente, su richiesta del **giocatore**, la stampa, a titolo di promemoria, della pagina del sito che visualizza i **dati identificativi** della **giocata** e il **codice univoco** della stessa. Tale pagina, nonché l'eventuale sua stampa, deve obbligatoriamente riportare i dati identificativi del **punto vendita a distanza**, incluso il numero della concessione di cui è titolare, gli estremi dell'autorizzazione che lo abilita alla **raccolta a distanza** del **gioco del Lotto**, nonché il **codice identificativo** del **conto di gioco** ed il codice fiscale del **giocatore**.
4. Il **sistema di elaborazione del Concessionario** consente al **giocatore** la stampa, con l'indicazione che è ad esclusivo titolo di promemoria, riportante **i dati identificativi della giocata**.

5. Il **sistema di elaborazione del Concessionario** o il **sistema del punto vendita a distanza** consente al **giocatore**, tramite l'accesso ad un'area dedicata, la verifica dell'esito della **giocata**. Inoltre, sarà consentita la stampa, a titolo di promemoria, dei dati identificativi della **giocata**, dell'esito della stessa nonché, in caso di vincita, del relativo importo, del **codice identificativo** del **conto di gioco**, nonché dei dati identificativi del **punto vendita a distanza**, incluso il numero della concessione di cui è titolare, gli estremi dell'autorizzazione di **AAMS** che lo abilita alla **raccolta a distanza** del **Lotto on line**.

Articolo 12

Pagamento delle vincite

1. Il **Concessionario** ed il **punto vendita a distanza** sono tenuti a fornire, sui propri canali telematici nonché sui canali di raccolta del **Lotto on line**, informazioni riguardanti le procedure di pagamento delle vincite. Inoltre, il **punto vendita a distanza** assicura al **giocatore** l'accesso alle registrazioni riguardanti sia le giocate effettuate ed i relativi importi, sia gli esiti delle giocate stesse e gli importi delle eventuali vincite.
2. Le vincite di importo non superiore ad euro 10.500,00 al lordo delle ritenute previste per legge, sono pagate dal **punto vendita a distanza** che:
- a) provvede, a seguito del ricevimento da parte del **sistema di elaborazione del Concessionario** della comunicazione dell'esito della **giocata**, al corretto pagamento della vincita, nei termini di cui al precedente art.11, comma 1, lett. f), mediante accredito sul **conto di gioco** del **giocatore**;
 - b) comunica immediatamente l'avvenuto pagamento della vincita al **sistema di elaborazione del Concessionario**, che ne contabilizza i pagamenti ai fini della predisposizione dell'estratto conto settimanale del **punto vendita a distanza**.
3. Relativamente alle vincite di importo superiore ad euro 10.500,00 al lordo delle ritenute previste per legge, il **Concessionario**, contestualmente alla comunicazione al **giocatore** dell'esito della **giocata** e della vincita, che dovrà

essere verificata e certificata dalla apposita Commissione, di cui alla successiva lett. b), dà, altresì, evidenza delle modalità con cui il **giocatore** può richiedere il pagamento .

Le vincite di importo superiore ad euro 10.500,00 al lordo delle ritenute previste per legge, sono pagate dal **Concessionario** come di seguito indicato:

a) il **giocatore** richiede il pagamento della vincita presso l'Ufficio Premi del **Concessionario** o presso la Banca Tesoriera del **Concessionario**, mediante presentazione di un documento di identità valido, comunicazione del proprio codice fiscale e del **codice univoco della giocata** vincente. Il **giocatore**, all'atto della richiesta, sceglie la modalità di riscossione della vincita tra quelle indicate. Al **giocatore** viene rilasciata apposita ricevuta da parte dell'Ufficio Premi del **Concessionario** ovvero da parte della Banca Tesoriera;

b) un'apposita Commissione, istituita da **AAMS** con proprio provvedimento e composta da suoi rappresentanti e da rappresentanti del **Concessionario**:

-verifica e conferma l'esistenza e l'ammontare della vincita reclamata;

-verifica, mediante accesso alla **anagrafica del giocatore**, residente in forma criptata nel **sistema di elaborazione del Concessionario**, la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici del **giocatore** che ha richiesto il pagamento della vincita, con quelli del titolare del **conto di gioco** su cui è registrata la **giocata** vincente;

-redige apposito verbale delle operazioni di verifica e di certificazione della vincita, del corrispondente importo e della relativa titolarità.

c) sulla base del verbale di certificazione della Commissione, il **Concessionario** dispone il pagamento della vincita a favore del **giocatore**, con la modalità da esso prescelta, che è effettuato entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta di pagamento.

4. Il **sistema di elaborazione del Concessionario** comunica al **punto vendita a distanza** l'avvenuto pagamento delle vincite di importo superiore ad euro 10.500,00 al lordo delle ritenute previste per legge.

5. La richiesta di pagamento delle vincite attribuite dal **Lotto on line** di importo superiore ad euro 10.500,00 al lordo delle ritenute previste per legge va presentata entro il termine di sessanta giorni dalla data di estrazione del concorso di riferimento, a pena di decadenza, salvo quanto previsto al successivo comma 6.

6. La Commissione, di cui al precedente comma 3 lett. b), si riunisce periodicamente e verifica l'esistenza di eventuali vincite superiori a euro 10.500,00 al lordo delle ritenute previste per legge non reclamate entro il termine decadenziale sopra indicato: qualora ne accerti l'esistenza, redige un verbale riportante il **codice univoco della giocata**, la data di effettuazione, l'importo della vincita, i dati identificativi del **punto vendita a distanza**, il **codice identificativo** del **conto di gioco**, i dati identificativi ed il codice fiscale del **giocatore**. I dati identificativi di ciascun **giocatore**, riportati nel verbale, sono eventualmente integrati da **AAMS** con l'indicazione dell'ultimo indirizzo conosciuto del **giocatore** stesso. Il suddetto verbale è trasmesso al **Concessionario** che provvede, nei dieci giorni successivi alla ricezione dello stesso, ad inviare al **giocatore**, mediante raccomandata A/R all'ultimo indirizzo conosciuto, una nota per informarlo della vincita e dei termini per chiederne la riscossione. Decorso detto termine senza che la vincita sia stata riscossa, la stessa è devoluta all'Erario.

Articolo 13

Flussi finanziari ed adempimenti contabili

1. Il **Concessionario**, ogni mercoledì, a mezzo del proprio sistema, mette a disposizione di ogni **punto vendita a distanza** il relativo estratto conto riportante per ciascuna modalità del gioco del **Lotto on line** in esercizio:

- a) il numero e l'ammontare delle giocate erogate e contabilizzate nella settimana di riferimento;

- b) il compenso spettante al **punto vendita a distanza**;
 - c) l'importo delle vincite pagate inferiori ad euro 10.500,00 al lordo delle ritenute previste per legge;
 - d) l'importo netto a debito da versare al **Concessionario** ovvero a credito da congruare nell'estratto conto della settimana successiva.
2. Il **punto vendita a distanza**, nel giorno successivo (giovedì) a quello di ricevimento dell'estratto conto, provvede al versamento dell'importo netto a debito sull'apposito conto corrente indicato dal **Concessionario**.
3. Il **Concessionario** resta comunque responsabile del versamento, nei termini di legge, dei proventi erariali derivanti dalla raccolta al netto dell'aggio, del compenso e delle vincite pagate ovvero prenotate.

Articolo 14

Ulteriori disposizioni a tutela del giocatore

1. **AAMS**, qualora il **punto vendita a distanza** non renda disponibile sul **conto di gioco** o non consenta al **giocatore** la riscossione di somme relative a vincite di importo non superiore ad euro 10.500,00 al lordo delle ritenute previste per legge, dispone con proprio provvedimento, a seguito degli opportuni accertamenti, la liquidazione dei suddetti importi da parte del **Concessionario**.
2. Il **Concessionario**, in attuazione del provvedimento di **AAMS**, di cui al precedente comma, procede alla liquidazione al **giocatore** degli importi ad esso spettanti rivalendosi nei confronti del **punto vendita a distanza** inadempiente anche mediante escussione della fidejussione prestata a favore del **Concessionario** a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali e mediante risoluzione del contratto di cui al precedente art. 6.

CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 15

Efficacia

- 1 Il presente provvedimento è efficace a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale.

IL VICEDIRETTORE
Luigi Magistro



Roma, 23 GEN. 2013